

Deliberazione Giunta regionale 12 febbraio 2020, n. 64.

Sisma 1997 – DGR n. 290 del 18/03/2019: criteri e modalità per il finanziamento degli interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici isolati collocati in priorità “g” e degli edifici compresi nelle UMI di fascia “N”, autorizzati alla esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 9 dell’allegato 1 alla DGR n. 5180/98 – Assegnazione fondi ai Comuni per la concessione dei contributi.

(B.U.R. 26.02.2020, n. 11)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Sisma 1997 – DGR n. 290 del 18/03/2019: criteri e modalità per il finanziamento degli interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici isolati collocati in priorità “g” e degli edifici compresi nelle UMI di fascia “N”, autorizzati alla esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 9 dell’allegato 1 alla DGR n. 5180/98 – Assegnazione fondi ai Comuni per la concessione dei contributi.” e la conseguente proposta della Presidente Donatella Tesei

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61 e ss.mm. e ii.;

Vista la DCR 31 gennaio 2012, n. 120 “Programma finanziario 2001/2012 di destinazione delle risorse per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 1997”, come da ultimo modificato con la DGR n. 326 del 25/03/2019;

Vista la DGR n. 4718 del 05/08/1998 e ss.mm. e ii.;

Vista la legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 e ss.mm. e ii.;

Vista la DGR n. 5180 del 14/09/1997 e ss.mm. e ii.;

Vista la DGR n. 550 del 21/04/1999;

Vista la DGR n. 290/2019 pubblicata nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26 comma 1 del Dlgs n. 33/2013;

Vista la DGR n. 1156 del 21/10/2019;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di approvare l'allegato A) alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa e nel quale è riportato il fabbisogno comunicato dai singoli Comuni come previsto al punto 15) della DGR n. 290/2019, relativo agli interventi finanziabili individuati ai sensi del punto 3.a) della medesima DGR n. 290/2019, per un totale di euro 8.330.494,68 di cui euro 6.664.637,14 riferiti ad edifici isolati ed euro 1.665.857,54 riferiti agli edifici interni ai PIR;
- 2) di approvare l'allegato B) alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa e nel quale è riportato il fabbisogno comunicato dai singoli Comuni come previsto al punto 15) della DGR n. 290/2019, relativo agli interventi finanziabili individuati ai sensi del punto 3.b) della medesima DGR n. 290/2019, per un totale di euro 4.668.052,05 di cui euro 3.500.923,65 riferiti ad edifici isolati ed euro 1.167.128,40 riferiti agli edifici interni ai PIR;
- 3) di assegnare ai Comuni i fondi necessari per il finanziamento degli interventi di ricostruzione di cui al punto 3.a) della DGR n. 290/2019, a totale copertura dei rispettivi fabbisogni comunicati dai Comuni e riportati nell'allegato A);
- 4) di rimandare a successivo atto l'assegnazione ai Comuni delle risorse finanziarie da destinare al finanziamento degli interventi di ricostruzione di cui al punto 3.b) della DGR n. 290/2019, secondo i rispettivi fabbisogni riportati nell'allegato B) e nel rispetto dei criteri stabiliti al punto 4) della DGR n. 290/2019 stessa;
- 5) di precisare che il contributo da concedere per la singola unità immobiliare (UI) costituente l'edificio oggetto di intervento di ricostruzione, calcolato ai sensi dei punti 8), 9), 10) e 11) della DGR n. 290/2019, deve essere decurtato delle eventuali agevolazioni fiscali IRPEF fruite dai proprietari per la medesima UI ed afferenti alla quota di spesa sostenuta coperta dal contributo;
- 6) di stabilire che i Comuni procedono al rilascio delle concessioni contributive entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del presente atto, come stabilito al punto 15) della DGR n. 290/2019;
- 7) di stabilire che entro i 150 giorni successivi al termine per il rilascio delle concessioni contributive, i Comuni approvano i consuntivi dei lavori relativi a tutti gli interventi finanziati, determinando l'importo definitivo del contributo da erogare a saldo in unica soluzione, secondo le modalità previste al punto 16) della DGR n. 290/2016, e ne danno comunicazione alla Regione;
- 8) di stabilire che per le pratiche da concedere, soggette a controllo di carattere amministrativo ed economico ai sensi dell'art. 13, comma 3 dell'allegato 1 alla DGR n. 5180/98, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 6, 7, 10 e 11 della LR n. 1/2017;
- 9) di stabilire altresì che, per le medesime pratiche oggetto di controllo, i Comuni erogano il contributo concesso secondo le modalità previste al punto 16) della DGR n. 290/2019, previa acquisizione degli esiti della suddetta attività di controllo, nel rispetto delle procedura stabilita ai commi 12 e 13 dell'art. 5 della LR n. 1/2017;
- 10) di dare atto che alla copertura finanziaria delle somme assegnate con la presente deliberazione, pari ad euro 8.330.494,68, verrà fatto fronte con le risorse previste dal Programma finanziario 2011/2012 di cui alla DCR del 31 gennaio 2012, n. 120, come da ultimo variato con DGR n. 236 del 25/03/2019 e come di seguito ripartite per i rispettivi settori di intervento:
 - "Edifici isolati" per euro 6.664.637,14;
 - "Programmi integrati di recupero" per euro 1.665.857,54;
- 11) di dare atto che gli obblighi di cui all'art. 26 comma 1 del Dlgs n. 33/2013 sono stati soddisfatti tramite la pubblicazione della DGR n. 290/2019;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.Lgs. 33/2013;
- 13) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Sisma 1997 – DGR n. 290 del 18/03/2019: criteri e modalità per il finanziamento degli interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici isolati collocati in priorità “g” e degli edifici compresi nelle UMI di fascia “N”, autorizzati alla esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 9 dell’allegato 1 alla DGR n. 5180/98 – Assegnazione fondi ai Comuni per la concessione dei contributi.

A seguito delle crisi sismiche del 12 maggio, 26 settembre 1997 e successive, la Regione Umbria ha emanato la legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 recante "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive", in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61.

Con la DGR n. 5180 del 14/09/1998 e ss.mm.ii. sono state approvate modalità, procedure e termini per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98 per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, classificati secondo le fasce prioritarie di cui all'art. 4, comma 3 della LR n. 30/98.

Con la medesima DGR n. 5180/98, all'art. 7 sono state riproposte le classificazioni degli edifici di cui all'art. 4, comma 3 e 3ter della LR n. 30/98 e meglio definiti ulteriori criteri per l'individuazione degli interventi prioritari quali ad esempio quelli di cui ai commi 4 e 9 dello stesso art. 7.

Con la lettera C) dell'allegato B) alla DGR n. 550 del 21/04/1999 e ss.mm.ii., ad integrazione di quelle di cui alla DGR n. 5180/98 ove applicabili, sono state dettate ulteriori disposizioni, per l'esecuzione degli interventi da effettuarsi dai Consorzi obbligatori sugli edifici privati all'interno dei Programmi Integrati di Recupero (PIR), raggruppati in Unità Minime di Intervento (UMI) classificate nelle fasce prioritarie definite al punto 1 dell'allegato A) alla DGR n. 4718 del 05/08/1998;

Con varie deliberazioni di Giunta regionale:

- o sono stati prioritariamente finanziati tutti gli interventi di ricostruzione degli edifici isolati danneggiati dal sisma, collocati nelle priorità di cui alle lettere a), b), c), d), d1) e, parzialmente, quelli di cui alla lettera f) del comma 3 dell'art. 7 della DGR n. 5180/98, nonché quelle di cui ai commi 4 e 9 classificati come priorità 1) e 2);
- o sono stati successivamente finanziati gli interventi da realizzare su edifici isolati collocati nelle priorità e), f) residuali), f0), f1) e f2);
- o sono state finanziate prioritariamente tutte le UMI collocate nelle fasce prioritarie 1) e 2) e successivamente quelle collocate rispettivamente nella fascia prioritaria 4) e nella fascia prioritaria 3);
- o sono stati altresì finanziati interventi su particolari tipologie di edifici isolati collocati nella fascia prioritaria g) di cui all'art. 7, comma 3 della DGR n. 5180/98 nella quale ricadono un gran numero di edifici isolati non finanziati e all'interno dei PIR su UMI di fascia N non classificabili secondo le fasce 1), 2), 3) e 4) totalmente finanziate;

Con altre deliberazioni di Giunta regionale sono stati finanziati altresì un numero limitato di interventi su edifici isolati collocati in priorità residuale “g” e su edifici all'interno dei PIR ricompresi in UMI classificate in fascia prioritaria residuale “N”.

In considerazione del fatto che per un certo numero di interventi finanziati, seppur limitato (circa 5% di edifici isolati e 15% di edifici nei PIR), risultavano, a distanza di molti anni, ancora concessioni non rilasciate, lavori non iniziati, lavori non conclusi o pratiche amministrative non definite, sebbene ampiamente trascorsi i termini previsti assegnati dai Comuni in attuazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 3 della LR n. 30/98, con la legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1, fra le

altre cose, sono stati stabiliti nuovi termini perentori per gli adempimenti di competenza dei privati cittadini beneficiari del contributo e stabilite regole per consentire ai Comuni la completa definizione degli interventi ricadenti nelle sopra citate specifiche situazioni.

L'attuazione delle leggi regionali n. 1/2017 e n. 8/2018 e da ultimo l'approvazione della DGR n. 1183 del 29/10/2018, con la quale ai sensi dell'art. 3 della LR n. 1/2017 sono stati autorizzati i Comuni a rilasciare le ultime concessioni contributive per interventi di riparazione e ricostruzione di edifici isolati ed UMI in priorità finanziabile, hanno permesso di determinare con certezza il fabbisogno massimo totale per gli interventi di ricostruzione post sisma 97 attivati su edifici di proprietà privata e, in relazione ai fondi totali assegnati per le stesse finalità con il piano finanziario 2011-2012, approvato con DCR n. 120 del 31/01/2012 e variato da ultimo con D.G.R. n. 671 del 18/06/2018, di quantificare l'ammontare di residue disponibilità pari a circa euro 9.000.000,00, utilizzabili per il finanziamento di nuovi interventi nel medesimo settore privato della ricostruzione.

Con propria deliberazione n. 290/2019 la Giunta regionale ha stabilito di destinare le suddette disponibilità per il finanziamento degli interventi realizzati in anticipazione dai proprietari su edifici isolati ed interni ai PIR, non classificabili, per mancanza di requisiti necessari, nelle fasce prioritarie integralmente finanziate, autorizzati dai Comuni ai sensi dell'art. 9 dell'allegato 1 alla DGR n. 5180/98; con la medesima deliberazione sono inoltre stati stabiliti criteri e modalità per procedere con detto finanziamento.

A tal fine, con l'ultima variazione del sopra citato piano finanziario 2011-2012, approvato con DCR n. 120 del 31/01/2012, approvata con la DGR n. 326 del 25/03/2019, sono state destinate al settore della ricostruzione privata ulteriori risorse pari ad euro 9.000.000,00 di cui, sulla base di una approssimativa stima, euro 7.000.000,00 per gli edifici isolati ed euro 2.000.000,00 per gli edifici interni ai PIR.

Con la DGR n. 1156 del 21/10/2019 è stato fissato un nuovo termine per la trasmissione dell'elenco degli interventi finanziabili ai sensi della DGR n. 290/2019, già fissato al punto 15) della stessa deliberazione di Giunta regionale.

Come previsto dal suddetto punto 15) della DGR n. 290/2019, i Comuni interessati hanno trasmesso alla Regione i rispettivi fabbisogni, sulla base delle istanze presentate dai proprietari secondo termini e modalità previsti al punto 14) della medesima DGR.

Preso atto dei fabbisogni acquisiti e delle risorse effettivamente appostate nelle apposite voci del piano finanziario con l'ultima DGR n. 326/2019, si ritiene di poter autorizzare con il presente atto il solo finanziamento degli interventi con lavori ultimati comunicati al Comune competente prima della pubblicazione della DGR n. 290/2019, di cui al punto 3.a) della stessa il cui fabbisogno quantificato nell'allegato A al presente atto ammonta ad euro 8.330.494,68, rimandando a successivo atto il finanziamento degli interventi di cui al punto 3.b) il cui fabbisogno quantificato nell'allegato B al presente atto ammonta ad euro 4.668.052,05, in considerazione della esiguità delle restanti risorse disponibili che, secondo i criteri stabiliti al punto 4) comporterebbe la concessione di contributi di piccola entità per ogni intervento.

Si ritiene pertanto opportuno rivalutare la possibilità di procedere al finanziamento degli interventi di cui al punto 3.b) della DGR n. 290/2019, a seguito dell'accertamento di eventuali economie che dovessero risultare dopo la precisa quantificazione delle risorse necessarie al totale finanziamento degli interventi di cui al punto 3.a), ad avvenuta concessione definitiva e liquidazione a saldo degli stessi da parte dei Comuni, o di reperimento di altre risorse.

A tal proposito, al fine di programmare la suddetta attività, nei 150 giorni successivi al termine stabilito per il rilascio delle concessioni contributive, i Comuni, acquisita tutta la documentazione necessaria, approvano la

rendicontazione finale dei lavori per tutti gli interventi finanziati, determinando il contributo definitivo da erogare a saldo in unica soluzione ed accertando eventuali economie rispetto alle risorse assegnate con il presente atto, e ne danno comunicazione alla Regione che, preso atto delle eventuali economie valuterà se e come procedere per il finanziamento degli interventi il cui fabbisogno è quantificato nell'allegato B.

I Comuni sono tenuti a rilasciare le concessioni contributive a valere sulle somme assegnate con il presente atto, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del presente atto medesimo, come previsto dal punto 15) della DGR n. 290/2019.

Per quanto concerne la determinazione del contributo da concedere sulla singola unità immobiliare (UI), va precisato che dall'importo calcolato ai sensi dei punti 8), 9), 10) e 11) della DGR n. 290/2019, deve essere decurtato delle eventuali agevolazioni fiscali IRPEF fruita dai proprietari per la medesima UI afferenti alla quota della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento coperta dal contributo.

Tale modalità di calcolo garantisce infatti di usufruire di un equivalente beneficio totale per la singola UI (contributo sisma 97 + detrazione IRPEF) in entrambe le ipotesi:

- detrazione IRPEF fruita dopo la concessione del contributo sisma 97, calcolata sulla quota di spesa sostenuta non coperta dal contributo;
- contributo calcolato secondo le modalità sopra specificate, tenendo conto della eventuale detrazione IRPEF già precedentemente fruita.

Nel caso in cui gli interventi oggetto di finanziamento con le risorse assegnate con il presente atto siano stati estratti a controllo secondo le modalità previste all'art. 13, comma 2 dell'allegato 1 alla DGR n. 5180/98, dovranno essere applicate le disposizioni stabilite in merito dall'art. 5, commi 6 e 7 della LR n. 1/2017 ai fini dell'espletamento dell'attività regionale di controllo di carattere amministrativo ed economico di cui al comma 3 del suddetto art. 13.

I Comuni potranno erogare il contributo a saldo previa acquisizione dell'esito positivo dell'attività di controllo espletata dalla regione, come previsto all'art. 5, comma 13 della suddetta LR n. 1/2017.

La Regione richiederà ai Comuni, per i singoli interventi finanziati ed oggetto di finanziamento, la documentazione necessaria all'espletamento della suddetta attività di controllo.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si propone alla Giunta regionale:

OMISSIS

(Vedasi dispositivo deliberazione)